I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 32/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per una serie di prodotti;

(2) il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca, e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti [1], è stato modificato più volte e in modo sostanziale; in occasione delle nuove modifiche, per ragioni di chiarezza è opportuno procedere ad un rimaneggiamento ed a una semplificazione di detto regolamento, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 25 ottobre 1996 [2];

(3) il presente regolamento non riguarda i contingenti tariffari per i prodotti agricoli consolidati al GATT contemplati dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3];

(4) in seguito alle riduzioni dei dazi doganali convenute nel quadro del GATT, alcuni prodotti, in precedenza contemplati dal regolamento (CE) n. 1808/95, possono nel frattempo essere importati in esenzione di dazi doganali; non è pertanto opportuno includerli nel presente regolamento;

(5) per quanto riguarda la carta da giornale (numero d'ordine 09.0015), la Comunità ha concluso con il Canada un accordo sotto forma di scambio di lettere che prevede l'apertura di un contingente tariffario di 650 000 t, di cui 600 000 t, conformemente all'articolo XIII del GATT, riservate fino al 30 novembre di ogni anno solo ai prodotti provenienti dal Canada; tale accordo prevede inoltre l'obbligo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada, in caso di esaurimento prima della scadenza di un determinato anno;

(6) in base all'offerta che ha presentato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità europea ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie consistenti in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in esenzione totale di tali dazi;

(7) dopo l'entrata in vigore il 1º gennaio 1995 del nuovo SPG, la Comunità ha proceduto a titolo autonomo, in margine al GATT, con regolamenti (CE) n. 764/96 [4] e (CE) n. 1401/98 [5], all'apertura per determinati quantitativi di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per prodotti manufatti di iuta e di cocco, fino al 31 dicembre 1999; l'SPG è stato prolungato con regolamento (CE) n. 2820/98 [6] fino al 31 dicembre 2001 e risulta pertanto necessario prolungare anche questo regime fino al 31 dicembre 2001;

(8) nell'ambito delle relazioni esterne, la Comunità si è impegnata nei confronti della Svizzera ad aprire ogni anno, per periodi che vanno dal 1º settembre al 31

[1] GU L 176 del 27.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/98 del Consiglio (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1).
[2] GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.
[3] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.
[4] GU L 104 del 27.4.1996, pag. 1.
[5] GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1.
[6] GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

agosto dell'anno successivo, un contingente tariffario in esenzione da dazi, per diversi trattamenti di alcuni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; conformemente alla clausola della nazione più favorita, la Svizzera e altri paesi terzi possono beneficiare di tale contingente;

(9) per alcuni prodotti fatti a mano e per i tessuti lavorati su telai a mano, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione di dazi; l'ammissione al beneficio di tali contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese beneficiario, che attesti che le merci sono fatte a mano o, se del caso, lavorate su telai a mano;

(10) per il buon funzionamento del regime, è necessaria una definizione dei «prodotti fatti a mano»;

(11) occorre prevedere un sistema di aggiornamento per quanto riguarda le informazioni sulle autorità governative abilitate a rilasciare i certificati di autenticità;

(12) l'applicazione corretta dei regimi per i prodotti fatti a mano nonché per i tessuti lavorati su telai a mano implica la possibilità di una revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio in caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa, nonché metodi di cooperazione amministrativa per controllare l'emissione dei certificati di autenticità;

(13) il beneficio dei contingenti tariffari per i prodotti fatti a mano e i tessuti lavorati su telai a mano può essere concesso ai paesi in via di sviluppo nel quadro dell'SPG; è opportuno prevedere che la Commissione, su richiesta ufficiale del paese candidato e dopo aver ottenuto il parere del comitato del codice doganale, possa aggiungere all'elenco dei beneficiari nuovi paesi, contemplati dal sistema SPG, che offrono le garanzie necessarie in materia di controllo dell'autenticità di tali prodotti;

(14) in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari; occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti contingenti di tutti gli importatori della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote dei dazi previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento;

(15) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1], ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

(16) è opportuno, per ragioni di rapidità e di efficacia che la comunicazione fra gli Stati membri e i servizi della Commissione avvenga, nella misura del possibile, per via elettronica;

(17) le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, nonché gli adattamenti dei volumi e delle aliquote dei dazi dei contingenti derivanti dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione non comportano alcuna modifica sostanziale; per motivi di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adattamenti tecnici al presente regolamento;

(18) è opportuno adottare il presente regolamento in caso di modifica degli accordi esistenti nell'ambito del GATT, comprese le riduzioni delle aliquote dei dazi doganali e, per quanto riguarda i prodotti manufatti di iuta e di cocco, in caso di prolungamento dell'SPG; è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche corrispondenti alle disposizioni del presente regolamento, ivi compresi i suoi allegati, purché le modifiche convenute stabiliscano i prodotti che possono essere ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari, nonché i relativi volumi, dazi e periodi contingentali, come pure, se del caso, le rispettive condizioni di rilascio;

(19) può essere presa in considerazione l'armonizzazione delle definizioni dei prodotti fatti a mano e quelli lavorati su telai a mano e dei certificati di autenticità; occorre prevedere che la Commissione, previo parere del comitato del codice doganale, possa adattare le sudette definizioni e sostituire i modelli di cui agli allegati VI e VII;

(20) le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

REGIME GENERALE

Articolo 1

1. I prodotti elencati negli allegati da I a V beneficiano di riduzioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per i periodi e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nei summenzionati allegati.

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [1], è applicabile per il calcolo del controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in euro per gli Stati membri diversi da quelli indicati nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro [2].

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI CONTINGENTI TARIFFARI

Sezione 1

Contingente tariffario per la carta da giornale

Articolo 2

1. A decorrere dal 30 novembre di ogni anno le rimanenze dei volumi contingentali indicati nell'allegato I per la carta da giornale, che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre o che non possono esserlo entro il 31 dicembre, possono servire per le importazioni dei prodotti in questione provenienti dal Canada o da un altro paese terzo.

2. Qualora il contingente consolidato di 600 000 t in provenienza dal Canada sia esaurito e non sia stato aperto alcun contingente autonomo superiore a 30 000 t per il resto dell'anno civile, al contingente consolidato viene aggiunta da parte della Commissione un'aliquota supplementare del 5 %. La Commissione pubblica l'aumento del contingente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Sezione 2

Contingenti tariffari per le merci fatte a mano o lavorate su telai a mano

Articolo 3

Il beneficio dei contingenti tariffari per le merci fatte a mano è riservato ai prodotti di cui all'allegato IV, accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità governativa competente del paese beneficiario e conforme al modello figurante nell'allegato VI.

Articolo 4

Il beneficio dei contingenti tariffari per le merci lavorate su telai a mano è riservato ai prodotti di cui all'allegato V, accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità governativa competente del paese beneficiario e conforme al modello figurante nell'allegato VII. Tali merci devono recare all'inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità o, a titolo di deroga, un piombo ammesso dalle autorità del paese di fabbricazione apposto su ogni pezza.

Articolo 5

I prodotti di cui agli articoli 3 e 4 devono essere trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità

A tale riguardo, sono considerate trasportate direttamente:

a) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro della Comunità; gli scali nei porti di paesi non membri della Comunità non interrompono il trasporto diretto, a condizione che le merci non vi siano trasbordate;

b) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membri della Comunità, o con trasbordo in uno di questi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino sotto la scorta di un solo titolo di trasporto emesso nel paese di fabbricazione.

Sezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa per le merci fatte a mano o lavorate su telai a mano

Articolo 6

1. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 può in qualsiasi momento essere oggetto di revoca temporanea, totale o parziale, nel caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di autenticità.

2. La revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, dopo adeguate consultazioni preventive effettuate dalla Commissione con il paese beneficiario interessato.

3. a) In caso di applicazione della procedura di revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, una comunicazione nella quale indica che sussistono fondati dubbi sull'ammissibilità a beneficiare dell'applicazione del presente regolamento, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori interessati.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente regolamento è considerata non sorta, a meno che essa non lo sia dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione non riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente menzionati, o a meno che non sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 7

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio preposte al rilascio dei certificati di autenticità, i facsimili delle impronte dei sigilli usati da dette autorità e i nomi e gli

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).
[2] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati. Detti sigilli sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione comunica queste informazioni se possibile, per via elettronica, alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, i nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione che possono rilasciare detto certificato di autenticità e, se del caso, la data in cui i nuovi paesi beneficiari hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. Il controllo a posteriori dei certificati di autenticità viene effettuato per sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono una copia del certificato di autenticità all'autorità pubblica competente del paese beneficiario di esportazione, indicando eventualmente i motivi di merito e di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato di autenticità la fattura o una copia della stessa e ogni altro eventuale documento probatorio. Forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute nel certificato di autenticità.

Qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Comunità propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

5. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione del paragrafo 1, il controllo viene effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro sei mesi al massimo. Essi devono permettere di appurare se il certificato di autenticità contestato riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono effettivamente beneficiare del contingente tariffario.

6. Nel caso di dubbi fondati e in assenza di risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 5, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione, alle autorità competenti viene inviata una seconda comunicazione. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente articolo, il paese d'esportazione beneficiario effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare alle inchieste.

8. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di autenticità, le copie dei certificati ed eventualmente i relativi documenti di esportazione sono conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

TITOLO III

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Articolo 8

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

La comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione a tal fine avviene, nella misura del possibile, per via elettronica.

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti tariffari nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e, in particolare:

a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui siano necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata o dei codici TARIC,

b) gli adattamenti necessari in seguito:
   — alla conclusione da parte del Consiglio di accordi o scambi di lettere nell'ambito dell'accordo GATT o al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nei confronti di taluni paesi nell'ambito dell'accordo GATT o
   — del prolungamento del sistema di preferenze generalizzate per quanto riguarda i prodotti di iuta e di cocco,

c) l'aggiunta di paesi in via di sviluppo agli elenchi contenuti negli allegati IV e V, previa richiesta ufficiale del paese candidato che offra le garanzie necessarie in materia di controllo dell'autenticità di tali prodotti,

d) le modifiche e gli adattamenti delle definizioni dei prodotti fatti a mano e quelli lavorati su telai a mano nonché dei modelli per i certificati di autenticità

sono decisi secondo la preceduta prevista dall'articolo 10, paragrafo 2.

2. Le disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

— trasferire volumi preferenziali non utilizzati da un esercizio contingentale all'altro;

— modificare il calendario previsto negli accordi o negli scambi di lettere;

— sottoporre l'accesso a tali contingenti a certificati d'importazione.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1808/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1808/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato VIII.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

ALLEGATO I

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI, CONSOLIDATI AL GATT

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0006	0302 40 0303 50 0304 10 91 ex 0304 10 98 0304 90 22	 12 	Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento	dal 1º gennaio 2000 al 14 febbraio 2000 e dal 16 giugno al 14 febbraio	(1) 34 000 t	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 ex 0305 51 90 0305 59 11 0305 59 19 ex 0305 62 00 ex 0305 62 00 ex 0305 62 00 ex 0305 62 00 0305 69 10	10 20 10 20 20 25 50 60 	Merluzzi delle specie *Gadus morhua* e *Gadus ogac* e pesci della specie *Boreogadus saida*: — secchi, anche salati, ma non affumicati — salati, non secchi né affumicati ed in salamoia	dal 1º gennaio al 31 dicembre	25 000 t	0
09.0009	ex 0302 69 68 ex 0303 78 19	10 10	Naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*), freschi, refrigerati o congelati	dal 1º gennaio al 31 dicembre	2 000 t	8
09.0013	ex 4412 19 00 ex 4412 92 99 ex 4412 99 80	10 10 10	Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie: — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate, di spessore superiore a 8,5 mm o — levigati e di spessore superiore a 18,5 mm	dal 1º gennaio al 31 dicembre	650 000 m³	0
	4801 00 10 ex 4801 00 90	 10	Carta da giornale (2) (3): 	dal 1º gennaio al 31 dicembre		
09.0015			— in provenienza dal Canada		600 000 t	0
09.0017			— in provenienza da altri paesi terzi		50 000 t	0
09.0019	7202 21 7202 29		Ferrosilicio	dal 1º gennaio al 31 dicembre	12 600 t	0
09.0021	7202 30 00		Ferro-silico-manganese	dal 1º gennaio al 31 dicembre	18 550 t	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	11 11	Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferrocromo superraffinato)	dal 1º gennaio al 31 dicembre	2 950 t	0
09.0045	ex 0303 29 00	20	Pesci del genere *Coregonus*, congelati	dal 1º gennaio al 31 dicembre	1 000 t	5,5
09.0046	ex 1605 40 00	30	Gamberi di fiume, cotti all'aneto, congelati	dal 1º gennaio al 31 dicembre	3 000 t	0
09.0047	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	40 40 40	Gamberetti della specie *Pandalus borealis*, sgusciati, cotti, congelati, ma non altrimenti preparati	dal 1º gennaio al 31 dicembre	500 t	0
09.0048	ex 0304 20 95	30	Filetti di pesce del genere *Allocythus spp.* e della specie *Pseudocyttus maculatus*, congelati	dal 1º gennaio al 31 dicembre	200 t	0
09.0050	ex 5306 10 10 ex 5306 10 30	10 10	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppe), non condizionati per la vendita al minuto, aventi un titolo di 333,3 decitex o più (inferiore o uguale a 30 Nm), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorto, per l'industria delle calzature e per legare i cavi (2)	dal 1º gennaio al 31 dicembre	400 t	1,8
09.0051	7018 10 90		Conterie simili diverse dalle perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate e imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)	dal 1º gennaio al 31 dicembre	52 t	0
09.0091	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 30 giugno	(4) 4 504 t	20 (5)

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in litri di alcool puro) (6)	Dazio contingentale
09.0065	2208 40 31		Rum e tafia: – – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l: – – – diversi dal rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcool etilico e dall'alcool metilico uguale o superiore a 225 g per hl di alcool puro (con tolleranza del 10 %): – – – – di valore superiore a 7,9 € per l di alcool puro	dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002	2 359 500 2 595 450 2 854 995	0,4 €/ % vol/ hl + 1,8 €/hl 0,3 €/ % vol/ hl + 1,2 €/hl 0,2 €/ % vol/ hl + 0,6 €/hl

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in litri di alcool puro) (6)	Dazio contingentale
	2208 40 91		– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 l:			
			– – – diversi dal rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcool etilico e dall'alcool metilico uguale o superiore a 225 g per hl di alcool puro (con tolleranza del 10 %):			
			– – – – di valore superiore a 2 € per l di alcool puro	dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000		0,4 €/ % vol/hl
				dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001		0,3 €/ % vol/hl
				dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002		0,2 €/ % vol/hl

(1) Volume rimanente per il periodo contingentale 1999/2000 di cui regolamento (CE) n. 1808/95.

(2) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(3) È da considerare «carta da giornale» la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per m^2 compreso tra 40 grammi inclusi e 57 grammi inclusi, presentata in rotoli di larghezza di 31 centimetri o più, non contenente più dell'8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce 4902 edite almeno dieci volte in un anno.

(4) Volume rimanente per il periodo contingentale 1999/2000 di cui regolamento (CE) n. 1808/95.

(5) Sospensione del dazio specifico a partire dal 1º luglio 1995; il dazio ad valorem da considerare è quello in vigore che figura nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987), nella versione modificata.

(6) Il volume del contingente si applica ai due prodotti insieme.

ALLEGATO II

CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER IL TRATTAMENTO DI CERTI PRODOTTI TESSILI IN TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO DELLA COMUNITÀ (*)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.2501		Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera (1) sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate:	dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2000 e dal 1° settembre al 31 agosto	(2) 1 870 000 di valore aggiunto	0
		a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00			
		b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage) e testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00			
		c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC:			
		Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:			
		– altri:			
	5606 00 91	– – Filati spiralati (vergolinati)			
	5606 00 99	– – altri			
		Velluti e felpe e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti dei codici 5802 o 5806:			
	5801 10 00	– di lana o di peli fini			
		– di cotone:			
	5801 22 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliate, a coste			
	5801 23 00	– – altri velluti e felpe a trama			
	5801 24 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati			
	5801 25 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati			
	5801 26 00	– – Tessuti di ciniglia			
		– di fibre sintetiche o artificiali:			

(*) Per l'applicazione del presente contingente tariffario si intendono per:

a) «trattamento di perfezionamento»:

— ai sensi delle lettere a) e c) della colonna 3, l'imbianchimento, la tintura, la stampa, il floccaggio, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura,

— ai sensi della lettera b) della colonna 3, la torcitura o filatura, la ritorcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura, ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

b) «valore aggiunto»:

la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla normativa comunitaria in materia, e il valore in dogana che sarebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti, come sono stati esportati, fossero oggetto di un'importazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.2501 *(segue)*	5801 32 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste			
	5801 33 00	– – altri velluti e felpe a trama			
	5801 34 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati			
	5801 35 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati			
	5801 36 00	– – Tessuti di ciniglia			
	5801 90	– di altre materie tessili			
	5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili «tufted» diverse dai prodotti del codice 5703			
	5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti del codice 6002			
	5806	Nastri, galloni e simili (diversi dai manufatti del codice 5807); nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)			
	5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili			
	6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe a peli lunghi) e stoffe ricce, a maglia			
	6002	Altre stoffe a maglia			

([1]) Decisione 69/304/CEE del Consiglio del 28 luglio 1969 (GU L 240 del 24.9.1969, pag. 1).

([2]) Volume rimanente per il periodo contingentale 1999/2000 di cui regolamento (CE) n. 1808/95.

ALLEGATO III

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER I PRODOTTI MANUFATTI DI IUTA E DI COCCO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0107	5310		Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e	68 000 t	0
			Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001		
	5607 10 00		– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
			Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:			
	ex 5702 39 90	10	– rivestimenti del suolo, vellutati, non confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5702 49 90	10	– rivestimenti del suolo, vellutati, confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5702 59 00	10	– rivestimenti del suolo, non vellutati né confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5702 99 00	10	– rivestimenti del suolo, non vellutati, confezionati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
			Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:			
	ex 5703 90 00	10	– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
			Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):			
	ex 5806 39 00	10	– altri, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5806 40 00	10	– nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs), di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
			Rivestimenti murali di materie tessili:			
			– altri:			
	5905 00 50		– – di iuta			
	ex 5905 00 90	10	– – di altre fibre liberiane della voce 5303			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0109	5702 20 00		Rivestimenti del suolo di cocco	dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001	9 000 t	0
09.0111	6305 10 90		Sacchi e sacchetti da imballaggio di iuta o di altre fibre liberiane della voce 5303, diversi da quelli usati	dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001	98 000 t	0

ALLEGATO IV

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO [1]

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Il beneficio di questi contingenti tariffari è riservato ai paesi seguenti:

Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Messico, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Sri Lanka, Thailandia, Uruguay [2]

Numero d'ordine	Codice NC [3]	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0104	ex 4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia:	dal 1º gennaio al 31 dicembre	1 800 000	0
		– Selle da equitazione, di cuoio naturale			
		– Bauli, valige e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:			
	4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
		– – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:			
	4202 12 91 4202 12 99	– – – di materie diverse dalle materie plastiche in fogli e dalle materie plastiche stampate, compresa la fibra vulcanizzata			
	4202 19 90	– – di materie diverse dall'alluminio			
		– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:			
	4202 21 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 22 90	– – con superficie esterna di materie tessili			
		– Oggetti da tasca o da borsetta:			
	4202 31 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 32 90	– – con superficie esterna di materie tessili			
	4202 39 00	– – altri			
		– altri:			
	4202 91	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 92 91 4202 92 98	– – con superficie esterna di materie tessili			
	ex 4202 99 00	– – astucci o custodie per strumenti musicali			
	4203 30 00	Cinture, cinturoni e bandoliere di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti			
	4203 40 00	Altri accessori di abbigliamento, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti			
		Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:			
	4420 10 11	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale			

Numero d'ordine	Codice NC (3)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0104 *(segue)*	4420 90 91	– diversi, diversi dal legno intarsiato e legno incrostato, di legno tropicale			
		Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:			
		– di materiali vegetali:			
		– – diversi dalle impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione:			
	4602 10 91	– – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma			
	4602 10 99	– – – altri			
		Carta di tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:			
	4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani			
	4818 30 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola			
	4818 50 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento			
		– altri:			
	4818 90 10	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto			
	4818 90 90	– – altri			
	4819 30 00	Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più			
		Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:			
	4823 60	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone			
		– Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:			
	4823 70 90	– – diversi dagli imballaggi alveolari per uova			
	4823 90 90	– – altri			
		Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o recostituito e con tomaie di cuoio naturale:			
	6403 30 00	– Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo			
		Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:			
	6406 10	– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide			
	6406 20	– Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica			
		– altri:			

Numero d'ordine	Codice NC (3)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0104 *(segue)*	6406 91 00	– – di legno			
		– – di altre materie diverse dal legno:			
	6406 99 30	– – – Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne			
	6406 99 50	– – – Suole interne ed altri accessori amovibili			
	6406 99 60	– – – Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito			
	6406 99 80	– – – altre			
	ex 6505 90 10	Berretti di lana			
	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili			
	ex 6802 91 90	Marmo, travertino e alabastro, scolpiti			
	ex 6802 92 90	Altre pietre calcaree, scolpite			
	ex 6802 93 90	Granito, scolpito			
	ex 6802 99 90	Altre pietre, scolpite			
		Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana:			
	6912 00 10	– di terracotta comune			
	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica			
	6914 90 10	Altri lavori di ceramica, di terracotta comune			
		Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:			
	7013 21 11 7013 21 19	– Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica, di cristallo al piombo			
	7013 29 51 7013 29 59	– Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica, diversi da quelli di cristallo al piombo, diversi di vetro temperato			
		– diversi oggetti per la tavola o per la cucina:			
	7013 31 10	– – di cristallo al piombo			
	7013 39 91	– – di vetro diverso dal vetro temperato			
	7013 91 10	– altri oggetti, di cristallo al piombo			
	ex 7013 99 00	– – altri oggetti diversi da quelli di cristallo al piombo,			
	7018 10 19	Perle di vetro diverse da quelle tagliate e lucidate meccanicamente			
		Minuterie di fantasia, di metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati:			
	7117 19 91 7117 19 99	– diverse dai gemelli e bottoni simili, senza parti di vetro			
	7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame			
	7419	Altri lavori di rame			
		Altri lavori di alluminio:			
	7616 99 90	– altri			
	ex 8308 90 00	Perle e pagliette tagliate, di metalli comuni			
	9113 90 10	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di cuoio naturale, artificiale o ricostituito			

Numero d'ordine	Codice NC (3)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0104 *(segue)*	ex 9113 90 90	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di tessuto			
	9403 40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine			
	9403 80 00	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili			
	9403 90	Parti di mobili			
		Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:			
		– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:			
	9405 10 91 9405 10 99	– – di altre materie diverse dalle materie plastiche o di ceramica o di vetro			
		– Lampade da comodino e da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:			
		– – di altre materie diverse dalle materie plastiche, di ceramica o di vetro:			
	9405 20 99	– – – diversi dai tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza			
		– altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:			
		– – diversi dai proiettori:			
		– – – di altre materie diverse dalle materie plastiche:			
	9405 40 99	– – – – diverse dai tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza e per tubi fluorescenti			
	9405 50 00	– Apparecchi per l'illuminazione non elettrici			
		– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:			
		– – altri:			
	9405 60 99	– – – di altre materie diverse dalle materie plastiche			
	9405 99 90	– – altre parti di apparecchi per l'illuminazione, di altre materie dalle materie plastiche o di vetro			
	ex 9502 10	Bambole decorative, vestite in maniera caratteristica del paese d'origine			
	9503 30 10	Altri assortimenti e giocattoli da costruzione, di legno			
	9503 49 10	Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani, diversi da quelli imbottiti, di legno			
	ex 9503 50 00	Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli, di legno			
	9503 60 10	Puzzle, di legno			
	ex 9503 90 10	Armi giocattolo, di legno			
	ex 9503 90 99	Altri giocattoli, di legno			
	9601 10 00	Avorio lavorato e lavori di avorio			
	9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita			

Numero d'ordine	Codice NC (3)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0106		Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:	dal 1º gennaio al 31 dicembre	11 067 000	0
	da ex 5208 51 00 a ex 5208 59 00	– stampati a mano secondo il procedimento «batik»			
		Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 % in peso, di cotone, superiore a 200 g/m²:			
	da ex 5209 51 00 a ex 5209 59 00	– stampati a mano secondo il procedimento «batik»			
		Altri tessuti di cotone:			
		– di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:			
	ex 5212 15 10	– – stampati a mano secondo il procedimento «batik»			
	ex 5212 15 90	– di peso superiore a 200 g/m²:			
	ex 5212 25 10 ex 5212 25 90	– – stampati a mano secondo il procedimento «batik»			
	ex 5608 90 00	Amache, di cotone			
		Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:			
		– di lana o di peli fini:			
	5701 10 10	– – contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta (schappe)			
	5701 90	– di altre materie tessili			
		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati», anche confezionati:			
	5704 90 00	– diversi dai quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m²			
	5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati			
	5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi			
	ex 6101 10 10	Poncho di peli fini, per uomo o ragazzo			
	ex 6102 10 10	Poncho di peli fini, per donna o ragazza			
	ex 6110 10 35	Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di peli fini di capra del Kashmir, per uomo o ragazzo			
	ex 6110 10 38	Altri maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di altri peli fini, per uomo o ragazzo			
	ex 6110 10 95	Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di peli fini di capra del Kashmir, per donna o ragazza			
	ex 6110 10 98	Altri maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di altri peli fini, per donna o ragazza			
		Articoli stampati a mano secondo il procedimento «batik»:			
		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:			
	6201 92 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone			

Numero d'ordine	Codice NC (3)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0106 *(segue)*	6201 99 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di altre materie tessili			
		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:			
	6202 92 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone			
	6202 99 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di altre materie tessili			
		Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno) per donna o ragazza:			
	6204 12 00	– Abiti a giacca (tailleurs), di cotone			
	6204 22 80	– Insiemi, di cotone, diversi da quelli da lavoro			
	6204 29 90	– Insiemi, di altre materie tessili, diversi da quelli di fibre artificiali			
	6204 32 90	– Giacche di cotone, diverse da quelle da lavoro			
	6204 39 90	– Giacche di altre materie tessili, diverse da quelle di fibre artificiali			
	6204 42 00	– Abiti interi, di cotone			
	6204 44 00	– Abiti interi, di fibre artificiali			
	6204 49 90	– Abiti interi di altre materie tessili, diversi da quelli di seta o di cascami di seta			
		– Gonne e gonne-pantaloni, per donna o ragazza:			
	6204 52 00	– – di cotone			
	6204 53 00	– – di fibre sintetiche			
	6204 59	– – di altre materie tessili			
	6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39	– Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, di cotone, diversi da quelli da lavoro			
	6204 62 59	– Tute con bretelle (salopettes), di cotone, diverse da quelle da lavoro			
	6204 62 90	– «Shorts», di cotone			
	6204 63 18	– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, diversi da quelli da lavoro			
	6204 63 39	– Tute con bretelle (salopettes), di fibre sintetiche, diverse da quelle da lavoro			
	6204 63 90	– «Shorts», di fibre sintetiche			
	6204 69 18	– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, diversi da quelli da lavoro			
	6204 69 39	– Tute con bretelle (salopettes), di fibre artificiali, diverse da quelle da lavoro			
	6204 69 50	– «Shorts», di fibre artificiali			
	6204 69 90	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di altre materie tessili diverse dalle fibre artificiali			
		Camice e camicette per uomo o ragazzo:			
	6205 20 00	– di cotone			
	6205 90 10	– di lino o di ramiè			

Numero d'ordine	Codice NC (3)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0106 *(segue)*		Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:			
	6206 30 00	– di cotone			
	6206 90 10	– di lino o di ramiè			
	6207 91 90	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, diversi dagli accappatoi da bagno, vesti da camera e simili di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone, per uomo o ragazzo			
	6207 99 00	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, di altre materie tessili diverse dal cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo			
	6208 91 19	Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, di cotone, diversi da quelli di tessuti ricci del tipo spugna, per donna e ragazza			
	6208 99 00	Camiciole e camice da giorno, slip, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di altre materie tessili diverse dal cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e ragazza			
		Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:			
	6302 21 00	– biancheria da letto diversa da quella a maglia, di cotone			
	6302 51	– biancheria da tavola diversa da quella a maglia, di cotone			
	6302 91	– altra, di cotone			
		Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:			
	6303 91 00	– diversi da quelli a maglia, di cotone			
		Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:			
	6304 19 10	– Copriletto, diversi da quelli a maglia, di cotone			
	6304 92 00	– diversi dai copriletto, diversi da quelli a maglia, di cotone			
		Altri indumenti:			
	ex 6201 11 00	Poncho di lana e di peli fini, per uomo o ragazzo			
	ex 6202 11 00	Poncho di lana e di peli fini, mantelli di lana, per donna o ragazza			
	ex 6204 51 00	Gonne e gonne-pantaloni e loro tagli, di lana, per donna o ragazza			
	6213 20 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di cotone			
	6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, mantiglie, veli e velette e manufatti simili			
	6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte			
	6217 10 00	Accessori di abbigliamento confezionati			
		Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:			
		– diverse da quelle a maglia:			
	6301 20 91	– – non miste con altre materie tessili			
	6301 20 99	– – altre			

Numero d'ordine	Codice NC (3)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0106 *(segue)*		Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:			
	6301 30 90	– diverse da quelle a maglia			
	6301 40 90	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia			
	6301 90 90	– altre coperte, diverse da quelle a maglia			
	ex 6303 99 90	Doppie tende, diverse da quelle a magli, di lana			
	ex 6306 91 00	Amache di cotone			
		Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:			
		– Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:			
	6307 10 90	– – diversi da quelli a maglia o di stoffe non tessute			
		– diversi da tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, cinture e giubbotti di salvataggio:			
	6307 90 99	– – diversi da quelli a maglia o di feltro			

(1) Sono considerati prodotti fatti a mano:

a) i prodotti dell'artigianato interamente fatti a mano;

b) i prodotti dell'artigianato che hanno la caratteristica di prodotti fatti a mano;

c) gli indumenti o gli altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o con i piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente a mano o con i piedi.

(2) L'elenco delle autorità competenti dei paesi beneficiari è stato pubblicato da ultimo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 122, del 4 maggio 1999, pag. 3.

(3) Per i codici Taric vedi l'elenco allegato.

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-Code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr	Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-Code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
09.0104	4201 00 00	10		6802 92 90	10
	4202 11 10	10		6802 93 90	10
	4202 11 90	10		6802 99 90	10
	4202 12 91	10		6912 00 10	10
	4202 12 99	10		6913 10 00	10
	4202 19 90	10		6913 90 10	10
	4202 21 00	10		6913 90 91	10
	4202 22 90	10		6913 90 93	10
	4202 31 00	10		6913 90 99	10
	4202 32 90	10		6914 90 10	10
	4202 39 00	10		7013 99 00	10
	4202 91 10	10		7018 10 19	10
	4202 91 80	10		7117 19 91	10
	4202 92 91	10		7117 19 99	10
	4202 92 98	10		7418 11 00	10
	4202 99 00	10		7418 19 00	10
	4203 30 00	10		7418 20 00	10
	4203 40 00	10		7419 10 00	10
	4420 10 11	10		7419 91 00	10
	4420 90 91	10		7419 99 00	10
	4602 10 91	10		7616 99 90	05
	4602 10 99	10		8308 90 00	10
	4818 20 10	10		9113 90 10	10
	4818 20 91	10		9113 90 90	11
	4818 20 99	10		9403 40 10	10
	4818 30 00	10		9403 40 90	10
	4818 50 00	10		9403 80 00	10
	4818 90 10	10		9403 90 10	10
	4818 90 90	10		9403 90 30	10
	4819 30 00	10		9403 90 90	10
	4823 60 10	10		9405 10 91	10
	4823 60 90	10		9405 10 99	10
	4823 70 90	10		9405 20 99	10
	4823 90 90	20		9405 40 99	10
	6403 30 00	20		9405 50 00	10
	6406 10 11	10		9405 60 99	10
	6406 10 19	10		9405 99 90	10
	6406 10 90	10		9502 10 10	10
	6406 20 10	10		9502 10 90	10
	6406 20 90	10		9503 30 10	10
	6406 91 00	10		9503 49 10	11
	9406 99 30	10			19
	6406 99 50	10		9503 50 00	11
	6406 99 60	10		9503 60 10	10
	6406 99 80	10		9503 90 10	11
	6505 90 10	10			19
	6602 00 00	10			
	6802 91 90	10			

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-Code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
09.0104 *(segue)*	9503 90 99	11
		19
	9601 10 00	10
	9602 00 00	10
09.0106	5208 51 00	11
		91
	5208 52 10	11
		91
	5208 52 90	11
		91
	5208 53 00	11
		91
	5208 59 00	11
		91
	5209 51 00	11
		91
	5209 52 00	11
		91
	5209 59 00	11
		91
	5212 15 10	11
		91
	5212 15 90	11
		91
	5212 25 10	11
		91
	5212 25 90	11
		91
	5608 90 00	10
	5701 10 10	10
	5701 90 10	10
	5701 90 90	10
	5704 90 00	10
	5705 00 10	10
	5705 00 30	10
	5705 00 90	11
		31
		91
	5810 10 10	10
	5810 10 90	10
	5810 91 10	10
	5810 91 90	10
	5810 92 10	10
	5810 92 90	10
	5810 99 10	10
	5810 99 90	10
	6101 10 10	10
	6102 10 10	10
	6110 10 35	10
	6110 10 38	10
	6110 10 95	10
	6110 10 98	10
	6201 11 00	10
	6201 92 00	10
	6201 99 00	10
	6202 11 00	10
		20
	6202 92 00	10
	6202 99 00	10
	6204 12 00	10
	6204 22 80	10
	6204 29 90	10
	6204 32 90	10
	6204 39 90	10
	6204 42 00	10
	6204 44 00	10
	6204 49 90	10
	6204 51 00	10
	6204 52 00	10
	6204 53 00	10
	6204 59 10	10
	6204 59 90	10
	6204 62 31	10
	6204 62 33	10
	6204 62 39	10
	6204 62 59	10
	6204 62 90	10
	6204 63 18	10
	6204 63 39	10
	6204 63 90	10
	6204 69 18	10
	6204 69 39	10
	6204 69 50	10
	6204 69 90	10
	6205 20 00	10
	6205 90 10	10
	6206 30 00	10
	6206 90 10	10
	6207 91 90	10
	6207 99 00	91
	6208 91 19	10
	6208 99 00	91
	6213 20 00	10
	6214 10 00	10
	6214 20 00	10
	6214 30 00	10

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-Code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr	Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-Code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
09.0106 *(segue)*	6214 40 00 6204 90 10 6214 90 90 6215 10 00 6215 20 00 6215 90 00 6217 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 6301 40 90 6301 90 90	10 10 11 19 10 10 10 10 10 10 10 91 21 29		6302 21 00 6302 51 10 6302 51 90 6302 91 10 6302 91 90 6303 91 00 6303 99 90 6304 19 10 6304 92 00 6306 91 00 6307 10 90 6307 90 99	21 81 10 10 10 10 91 31 10 10 10 10 91

ALLEGATO V

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI TESSUTI LAVORATI SU TELAI A MANO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Il beneficio di questi contingenti tariffari è riservato ai paesi seguenti:

Argentina, Bangladesh, Brasile, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thailandia.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in €)	Dazio contingentale (in %)
09.0101	5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	dal 1º gennaio al 31 dicembre	2 432 000	0
	5803 90 10	Tessuti a punto di garza, di seta o di cascami di seta			
09.0103	da 5208 51 00 a 5208 59 00	Tessuti di cotone, stampati, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²	dal 1º gennaio al 31 dicembre	2 172 000	0
	da 5209 51 00 a 5209 59 00	Tessuti di cotone, stampati, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m²			
	5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²			
	5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m²			
	5212	Altri tessuti di cotone			
	da 5801 21 00 a 5801 26 00	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806, di cotone,			
	5803 10 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806, di cotone			

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-Code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
09.0101	5007 10 00	10
	5007 20 11	10
	5007 20 19	10
	5007 20 21	10
	5007 20 31	10
	5007 20 39	10
	5007 20 41	10
	5007 20 51	10
	5007 20 59	10
	5007 20 61	10
	5007 20 69	10
	5007 20 71	10
	5007 90 10	10
	5007 90 30	10
	5007 90 50	10
	5007 90 90	10
	5803 90 10	10
09.0103	5208 51 00	11
		19
	5208 52 10	11
		19
	5208 52 90	11
		19
	5208 53 00	11
		19
	5208 59 00	11
		19
	5209 51 00	11
		19
	5209 52 00	11
		19
	5209 59 00	11
		19
	5210 11 10	10
	5210 11 90	10
	5210 12 00	10
	5210 19 00	10
	5210 21 10	10
	5210 21 90	10
	5210 22 00	10
	5210 29 00	10
	5210 31 10	10
	5210 31 90	10
	5210 32 00	10
	5210 39 00	10
	5210 41 00	10
	5210 42 00	10
	5210 49 00	10
	5210 51 00	10
09.0103 *(segue)*	5210 52 00	10
	5210 59 00	10
	5211 11 00	10
	5211 12 00	10
	5211 19 00	10
	5211 21 00	10
	5211 22 00	10
	5211 29 00	10
	5211 31 00	10
	5211 32 00	10
	5211 39 00	10
	5211 41 00	10
	5211 42 00	10
	5211 43 00	10
	5211 49 10	10
	5211 49 90	10
	5211 51 00	10
	5211 52 00	10
	5211 59 00	10
	5212 11 10	10
	5212 11 90	10
	5212 12 10	10
	5212 12 90	10
	5212 13 10	10
	5212 13 90	10
	5212 14 10	10
	5212 14 90	10
	5212 15 10	11
		19
	5212 15 90	11
		19
	5212 21 10	10
	5212 21 90	10
	5212 22 10	10
	5212 22 90	10
	5212 23 10	10
	5212 23 90	10
	5212 24 10	10
	5212 24 90	10
	5212 25 10	11
		19
	5212 25 90	11
		19
	5801 21 00	10
	5801 22 00	10
	5801 23 00	10
	5801 24 00	10
	5801 25 00	10
	5801 26 00	10
	5803 10 00	10

ALLEGATO VI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	2. Numero	00000
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	**CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)** **rilasciato per ottenere il beneficio del regime tariffario preferenziale nella Comunità europea**	
	4. Paese di fabbricazione	5. Paese di destinazione
6. Luogo e data d'imbarco — Mezzo di trasporto	7. Dati supplementari	

8. Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DETTAGLIATA DELLE MERCI	9. Quantità (1)	10. Valore fob (2)

11. VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
Il sottoscritto certifica che la partita descritta sopra contiene esclusivamente dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale del paese indicato nella casella n. 4.

12. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	A ..... , il ..... (Firma) (Sigillo)

(1) Indicare se si tratta di un numero di pezze, di metri, di m^2 o di chilogrammi.
(2) Nella moneta del contratto di vendita.

ALLEGATO VII

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	2. Numero	00000
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	**CERTIFICATO RELATIVO AI PRODOTTI DI SETA O DI COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO (HANDLOOM)** **rilasciato per ottenere il beneficio del regime tariffario preferenziale nella Comunità europea**	
	4. Paese di fabbricazione	5. Paese di destinazione
6. Luogo e data d'imbarco — Mezzo di trasporto	7. Dati supplementari	

8. Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DETTAGLIATA DELLE MERCI	9. Quantità (1)	10. Valore fob (2)

11. VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il sottoscritto certifica che la partita descritta sopra contiene esclusivamente prodotti tessili fabbricati su telai a mano dall'artigianato rurale del paese indicato nella casella n. 4;

ogni pezza è munita:

— all'inizio e alla fine, di un marchio riconosciuto dalle autorità (3).
— di un sigillo di piombo n. . . . . (3).

12. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	A ..... , il .....
	(Firma) (Sigillo)

(1) Indicare se si tratta di un numero di pezze, di metri, di m^2 o di chilogrammi.
(2) Nella moneta del contratto di vendita.
(3) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO VIII

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n. 1808/95	**Presente regolamento**
1	1
2	2
4	3
5	4
5	5
5 bis	6
5 ter	7
6, 7, 8	8
9	9
10	10
—	11
12	12
Allegato I	Allegato I
Allegato III	Allegato II
Allegato V	Allegato III
Allegato IV A + Allegato IV d	Allegato IV
Allegato IV B + Allegato IV f	Allegato V
Allegato IV c	Allegato VI
Allegato IV e	Allegato VII
—	Allegato VIII